



**COMUNE DI CASTEL BARONIA**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)      Codice fiscale n. 81000850644      Partita I.V.A. n. 00281000646  
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601      Pec: [anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it)      Codice Univoco UFGDHV

**COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 39	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute individuazione partecipazione da alienare determinazioni per alienazione.
Data 05-10-2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 13:15, nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARTONE Felice	Presente	CAPOBIANCO Michele	Presente
FAMIGLIETTI Carmine	Presente	ADDESA Sonia	Assente
MONTALBETTI Fabio	Presente	COGLIANI Carmine	Presente
RUSSO Antonio	Assente	REALE Patrizia	Assente
COLELLA Giovanna	Presente	COSTANTINO Giuseppe	Presente
ROMANC Giovanna	Assente		

Presenti n. 7

Assenti n. 4

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Reale Patrizia;

Presiede il Sig. Felice MARTONE nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO .

La seduta è' Pubblica

**IL PRESIDENTE**

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Ilva Salvatore

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Iva SALVATORE

IL SINDACO  
F.to Sig. Felice MARTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

17 OTT 2017

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno .....  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li .....

17 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Maria Elena GRASSO



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li .....

17 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Elena GRASSO



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Elena GRASSO



Ente Fabio Montalbetti;

Presenti 7, Assenti 4

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato con disposizione del Sindaco in data 23 marzo 2016 ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed inviato alla Corte dei Conti in pari data provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Dato atto** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del Decreto (26 settembre 2016) individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed inviata via pec alle società detenute e partecipate dal Comune di Castel Baronia. Si fa presente che alcune società non hanno

fornito in maniera completa le informazioni e pertanto l'esame ricognitivo è stato effettuato anche sulla base delle informazioni reperite dalle visure camerali ;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possiede alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituita dalla Relazione tecnica ed economica costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e dall'insieme delle schede di rilevazione, le quali risultano in atti alla presente delibera, e che nel loro complesso costituiscono aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione", le cui informazioni sono tutte riportate nel file excel Allegato C ;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Evidenziato che il Comune di Castel Baronia possiede le partecipazioni nelle seguenti società:

- Alto Calore Servizi S.p.A;
- GAL Ufita Società Consortile ARL;
- Asmenet Società Consortile ARL;

**Verificato** che in base a quanto sopra sussistono adeguate motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- Asmenet Società Consortile ARL (il comune non ha mai versato alcuna quota alla società e non ha mai usufruito dei servizi della stessa)

E adeguate motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- Alto Calore Servizi S.p.A;
- GAL Ufita Società Consortile ARL;

Tali motivazioni sono espressamente indicate nella Relazione tecnica ed economica e nelle schede in atti.

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

**Tenuto conto** che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**Considerato** che nell'allegato A sono indicate le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali ed in particolare l'Ufficio di ragioneria predisponga le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a

seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Visto il parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, datato 20 settembre 2017, allegato B il quale esprime parere non favorevole al mantenimento delle partecipazioni possedute dall'Ente in Alto Calore Servizi Spa e nel GAL Ufita soc. cons artl ;

Ravvisato che il parere del revisore risulterebbe essere molto generico, per nulla esaustivo, senza una adeguata motivazione e reso senza tenere nella dovuta considerazione le specifiche disposizioni normative previste nel TUSP e ritenuto da parte del Consiglio Comunale superare il suddetto parere facendo proprie le motivazioni indicate nella relazione tecnica ed economica, allegata alla presente Delibera ed in particolare:

- **Alto Calore Servizi:**

La società produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis TUSP). Si tratta dell'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale (servizio idrico) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in attesa dell'entrata in vigore dell'ente d'ambito per lo specifico settore. L'Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo integrato delle acque. La partecipazione societaria, è strumentale al perseguimento delle finalità di cui al suo oggetto sociale, che soddisfano specifiche esigenze e finalità dell'ente, come previsto dal TUEL 267/2000 e da norme di settore, ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2004: esigenze e finalità che l'ente medesimo non sarebbe in grado di gestire in via autonoma ma solo nell'ambito di un modello organizzativo del servizio idrico integrato basato sull'attribuzione ex lege delle funzioni di programmazione e regolazione in capo ad enti di secondo grado a partecipazione obbligatoria degli enti locali ricadenti nella perimetrazione territoriale. Il mantenimento della partecipata non comporta variazioni sugli equilibri di bilancio.

**GAL UFITA SRL** : La società ha ad oggetto il sostegno e la promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nell'area di competenza della comunità dell'Ufita ed opera nel campo dell'animazione dello sviluppo rurale, della formazione professionale, e del sostegno alle piccole medie imprese. La sua attività rientra in quella dei Gruppi di Azione locali (art. 4 comma 6 TUSP) Si ritiene pertanto che la partecipazione sia strategica per l'Ente comunale anche sulla base della possibilità da parte della suddetta società di poter intercettare fondi europei per lo svolgimento delle citate attività che si verserebbero in maniera positiva sul territorio. Il mantenimento della partecipata non comporta variazioni sugli equilibri di bilancio.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Presenti e votanti n. 7 Assenti 4 (Romano, Russo, Addesa, Reale)  
Con voti favorevoli 5, Astenuti 2 (Cogliani, Costantino)**

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e nelle schede in atti alla presente;
2. **DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
3. **DI PROCEDERE** all'alienazione delle partecipazioni meglio dettagliate nelle schede in atti, dando atto che gli atti di alienazione conseguenti dovranno essere approvati entro un anno dal presente atto;
4. **DI PROCEDERE**, in particolare, all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
  - società **ASMENET**, alle seguenti condizioni: Revoca Delibera di adesione;

5. di mantenere le seguenti partecipazioni:

- Alto Calore Servizi S.p.A;
- GAL Ufita Società Consortile ARL;

per le motivazioni espressamente indicate nelle schede in atti e nella relazione tecnica economica allegata e/o presente, riportate tutte nel file excell (allegato C) che verrà inviato alla corte dei conti.

6. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. **Di autorizzare** il Sindaco a partecipare a qualsiasi assemblea ordinaria o straordinaria concernenti le partecipazioni di proprietà dell'Ente;
8. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
9. **Di ratificare** la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 7 dicembre 2016 con la quale sono stati rinviati al 2017 gli adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e e pertanto anche il rinvio del bilancio consolidato;
10. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
11. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
12. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
13. **Di tener conto** ed attuare tutte le disposizioni ed indicazioni che dovessero venir fornite in merito al piano di razionalizzazione approvata da codesto Comune dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
14. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione favorevoli 5- Astenuti 2 (Cogliani, Costantino) .